

Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 19/09/2019

Oggetto: Sentenza 4200/2019 Consiglio di Stato - Bruno Cecchi spa - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio.

Adunanza ordinaria del 19/09/2019 ore 15:30 seduta pubblica. Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,51.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 30 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	Х	-	Bartolozzi Elena	Х	-
Belgiorno Claudio	Х	-	Betti Eva	Х	-
Biagioni Marco	Х	-	Calussi Maurizio	Х	-
Carlesi Massimo Silvano	Х	-	Cocci Tommaso	-	Х
Curcio Marco	Х	-	Facchi Antonio Nelson	Х	-
Faltoni Monia	Х	-	Fanelli Giannetto	Х	-
Garnier Marilena	Х	-	Guerrini Martina	Х	-
La Vita Silvia	Х	-	Lafranceschina Mirko	Х	-
Lin Teresa	Х	-	Longobardi Claudia	Х	-
Maioriello Carmine	Х	-	Norcia Silvia	Х	-
Ovattoni Patrizia	Х	-	Romei Enrico	Х	-
Rosati Matilde Maria	-	Х	Sapia Marco	Х	-
Sbolgi Giacomo	Х	-	Sciumbata Rosanna	Х	-
Soldi Leonardo	Х	-	Spada Daniele	Х	-
Stanasel George Claudiu	Х	-	Tassi Paola	Х	-
Tinagli Lorenzo	Х	-	Wong Marco	Х	-

Presiede il Presiden	ite del Consiglio	Gabriele Alberti ,	, con l'assist	enza del Segr	etario Generale
Simonetta Fedeli.	_			_	

Assistono alla seduta i seguenti assessori :

Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Vannucci Luca, Barberis Valerio, Sanzò Cristina, Squittieri Benedetta, Santi Ilaria

(omissis il verbale)



Oggetto: Sentenza 4200/2019 Consiglio di Stato - Bruno Cecchi spa - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio.

II Consiglio

Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 20/06/2019 n. 4200/2019 notificata il 18/07/2019, "Allegato A", depositata agli atti del presente provvedimento e riguardante il ricorso proposto da Bruno Cecchi spa contro il Comune di Prato, ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6739 del 2014, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione seconda) n. 112/2014;

La società Bruno Cecchi s.p.a., che gestisce una stazione di servizio in fregio alla via Pistoiese in una frazione del Comune di Prato, ha presentato una domanda di autorizzazione all'apertura di un locale per la somministrazione di bevande e alimenti nel fabbricato a destinazione commerciale realizzato nell'area di servizio.

Il Comune di Prato respinse la domanda con provvedimento in data 26 novembre 1996, successivamente annullato dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con sentenza del 20 dicembre 2008, n. 4453. Nelle more del giudizio la società Bruno Cecchi s.p.a. stipulò due atti di acquisto di rami d'azienda, a seguito dei quali conseguì, in data 20 novembre 2000, le licenze necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande.

Con il ricorso introduttivo la società Bruno Cecchi ha chiesto il risarcimento dei danni sofferti per aver iniziato tale attività con circa quattro anni di ritardo, essendo tale il periodo decorso tra il provvedimento di diniego del 26 novembre 1996 ed i provvedimenti di autorizzazione del 20 novembre 2000.

Il Comune di Prato si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione seconda) n. 112/2014 ha respinto il ricorso e condannando la società Bruno Cecchi s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio.

La Bruno Cecchi s.p.a. ha avanzato appello al consiglio di stato, basato su quattro motivi, ed il Comune di Prato si è costituito per resistere al gravame:

Primo Motivo – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha subordinato l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla società ad un giudizio *a posteriori* circa le probabilità di accoglimento dell'istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente. In particolare, critica la decisione che ha basato il giudizio prognostico su un piano regolatore approvato nel 2013, laddove la domanda di autorizzazione era stata avanzata nel 1996,





sicché a tale momento avrebbe dovuto essere riferita la valutazione circa la probabilità di rilascio della licenza.

Secondo Motivo - l'appellante censura la sentenza per omessa valutazione delle richieste istruttorie (verificazione o CTU e testimonianza scritta), avanzate ai sensi degli artt. 63, 66 e 67 cod. proc. amm., vengono riproposte nel giudizio di gravame.

Terzo Motivo - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che possa essere riconosciuto come danno ulteriore risarcibile, in aggiunta al danno emergente, il danno da ritardo, che sarebbe conseguito al tardivo rilascio delle licenze di somministrazione occorso soltanto il 20 novembre 2000. Danno che sarebbe consistito negli "oneri finanziari che la s.p.a. Bruno Cecchi è stata costretta a sostenere, a causa dell'improduttività dell'investimento operato durante i quattro anni in cui l'A.C. di Prato ha omesso di rilasciare le necessarie licenze di somministrazione (1996-2000)". Secondo l'appellante, si tratterebbe di una fattispecie di rilascio tardivo di provvedimento favorevole, "occorso a seguito dell'annullamento giurisdizionale del precedente diniego", che avrebbe originato un danno risarcibile in termini di tempo perduto.

Quarto Motivo - l'appellante censura il capo di sentenza col quale è stato ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno da ritardo, facendo decorrere il termine di prescrizione dal 20 novembre 2000. Secondo l'appellante il provvedimento illegittimo "che ha originato la domanda risarcitoria avanzata dalla s.p.a. Bruno Cecchi" andrebbe identificato nel diniego di licenza di somministrazione del 26 novembre 1996, sicché la domanda risarcitoria medesima non avrebbe potuto essere avanzata se non dopo aver ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo, come sancito dall'art. 13 della legge n. 142 del 1992, all'epoca vigente, e ribadito dalla giurisprudenza amministrativa fino all'entrata in vigore dell'art. 30 del codice del processo amministrativo. L'appellante conclude osservando che il diritto al risarcimento del danno da ritardo sarebbe sorto in capo alla società soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza del T.a.r. della Toscana 30 dicembre 2008, n. 4453, sicché il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ. sarebbe iniziato a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal 13 febbraio 2010.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, pronunciandosi definitivamente sull'appello accoglie lo stesso limitatamente al primo motivo, con assorbimento del secondo, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda risarcitoria della società Bruno Cecchi s.p.a. limitatamente ai motivi primo e secondo respingendo i motivi terzo e quarto. Condanna il Comune di Prato a corrispondere alla s.p.a. Bruno Cecchi, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di € 56.591,42, così rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali sulla somma di € 41.368,00, via via rivalutata anno per anno, dal dicembre 1999 fino all'effettivo soddisfo. Compensa le spese dei due gradi di giudizio per soccombenza reciproca.

La Sentenza 4200 pubblicata il 20/06/2019 è stata notificata al Comune di Prato il 18 luglio 2019 e da tale data decorrono 120 giorni per provvedere al relativo pagamento.

La somma da corrispondere alla società Bruno Cecchi s.p.a. ammonta ad € 72.416,77, comprensiva di interessi legali per € 15.825,35 calcolati sino al mese di settembre 2019, secondo l'allegato prospetto depositato in atti del provvedimento - "Allegato B";

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 61 del 31/07/2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, TUEL) – Approvazione." con la quale è stato previsto apposito stanziamento di bilancio, esercizio 2019, per la spesa legata al debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata;





Visto l'art. 194 comma1, lett. a) del D.lgs 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 09/09/2019 "Allegato C", parere revisori, parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Governo del Territorio, in data 27/08/2019, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanze e tributi in data 27/08/2019,, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla/e Commissione Consiliare n. 2 "sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie " in data 19.09.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti 30

Favorevoli 19 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini,

Longobardi, Norcia, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, Sbolgi, Sciumbata,

Wong, Romei

Astenuti 11 Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel,

Garnier, Spada, La Vita, Maioriello

APPROVATA

Delibera

- 1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20/06/2019 n. 4200/2019, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett.a), "Allegato A", depositata agli atti del presente provvedimento, per la somma complessiva di € 72.416,77, a titolo di risarcimento, a favore della Bruno Cecchi s.p.a., con interessi legali calcolati al mese di settembre 2019, come da "Allegato B" depositato agli atti del presente provvedimento, data entro la quale deve essere posto in essere il pagamento;
- 2. di dare atto che la somma di € 72.416,77, quale debito fuori bilancio, così come evidenziato nella scheda informativa Mod. A), "Allegato D" depositato agli atti del presente provvedimento, trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019/2021, nell'annualità 2019, in seguito all'approvazione della variazione di assestamento generale di bilancio, Delibera di Consiglio comunale n. 61 del 31.07.2019, con la quale è stato previsto idoneo stanziamento per la copertura del debito;





- di dare atto che il pagamento di quanto dovuto in favore della Bruno Cecchi s.p.a. dovrà essere effettuato entro e non oltre il mese di settembre 2019, data alla quale sono stati calcolati gli interessi legali;
- 4. di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della L. 289/02, art. 23, comma 5.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 30

Favorevoli 22 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini,

Longobardi, Norcia, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, Sbolgi, Sciumbata,

Wong, Romei, Betti, Curcio, Soldi,

Astenuti 8 Belgiorno, Lafranceschina, Ovattoni, Stanasel, Garnier, Spada, La Vita,

Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti





Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_PF_2019_1026.odt.pdf.p7	27/08/2019
	m	
8800F5CC6921A51920C42478358832DB7492988EA5CA41054AB08104A22F8350		
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	PARERE_PF_2019_1026.odt.pdf.p7	27/08/2019
	m	
B6269FA4C4466A18BDA807337019388DEEB1B38C114DC58202AB4A7236E26848	·	
Allegato C - Parere revisori	Parere debito fuori	09/09/2019
	bilancio.odt.pdf.p7m	
4CFAF3F0E329B3365E71B00029C6FD73E14981C1B63161FF59502A8DBE6F2837		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Allegato C - Parere revisori	Parere debito fuori	09/09/2019
	bilancio.odt.pdf.p7m	
4CFAF3F0E329B3365E71B00029C6FD73E14981C1B63161FF59502A8DBE6F2837		

Firmato da:

ALBERTI GABRIELE

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 61623502452740032646111517321467688161 emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 valido dal 30/07/2019 al 30/07/2022

FEDELI SIMONETTA

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 84417472972433758356609304697766650961 emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 valido dal 06/03/2018 al 06/03/2021